Sentenza del 03/10/2018 n. 23995 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

C. Srl, incorporante della ICC Srl, impugnava l'avviso di accertamento per Iva per l'anno 2002 con cui l'Agenzia delle entrate, disconosciuto il credito d'imposta relativo ad una fattura perchè relativa ad operazioni inesistenti, recuperava gli imponibili e le imposte fino a concorrenza del crediti esposti in dichiarazione attesa la pregressa definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 9. La contribuente deduceva l'illegittimità dell'accertamento perchè precluso L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 10.

L'impugnazione, accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, era respinta dal giudice d'appello.

La contribuente ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Motivi della decisione

La società Como Srl quale incorporante della ICC Srl si è avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11 conv. con mod. dalla L. n. 96 del 2017, ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato anche dall'Agenzia delle entrate, che ha chiesto, con nota depositata il 30 marzo 2018, dichiararsi l'estinzione del giudizio. Le spese vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza